PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 6

Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985. Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a 1.500 milioni di lire. In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, il predetto limite d'importo puo' essere elevato a 2.000 milioni di lire.

Versione in vigore dal 6 luglio 1971, non più in vigore dal 17 agosto 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-creditizie-per-favorire-nuovi-investimenti-nei-settori/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it